

CONVENZIONE ACLI-SIAE

Conosciamo insieme la
convenzione con la SIAE.
Appunti di viaggio per ricordarsi
con i loro uffici.

VADEMECUM

1. La convenzione stipulata a suo tempo con la SIAE, non essendo mai stata disdetta, è **tutt'ora valida e tutti gli uffici SIAE sono obbligati a rispettarla**. Nel capitolo 12 punto 8 si sottolinea infatti come la convenzione sia tacitamente riconfermata di anno in anno a partire dalla data di accordo.
E' però da sottolineare che al momento tale convenzione è applicabile solo per le attività rivolte ai soci e che quindi, al momento è sospeso il capitolo 11 riguardante le feste in piazza e iniziative aperte a tutti i cittadini.
2. E' opportuno che ogni dirigente ne conosca il contenuto e **ne porti una copia con sé** quando va negli uffici SIAE per concordare il costo di ogni attività che prefiguri **l'uso della musica**. Si tratta infatti in realtà di una **convenzione limitata alla Sezione Musica della SIAE** (che in effetti è quella che a noi interessa).
3. all'US Acli interessa **quasi esclusivamente l'uso della musica**, pur nei suoi vari aspetti:
 - a. come supporto alle lezioni e alle manifestazioni di danza, ballo sportivo, ginnastica, pattinaggio (a rotelle e su ghiaccio), nuoto sincronizzato etc.;
 - b. come organizzazione di manifestazioni di contorno o di festa riservate ai soci o aperte a tutti i cittadini, come le feste dello sport, le feste in piazza, le sagre etc.;
 - c. come colonna sonora di film o documentari programmati;
 - d. come musica di sottofondo o "di compagnia":
 - nei luoghi di ritrovo e di aggregazione,
 - durante le riunioni o i momenti di ricreazione e di svago,
 - prima, dopo e negli intervalli delle manifestazioni sportive etc.
4. La convenzione è suddivisa in 11 capitoli, che riguardano 11 tipi di manifestazioni diverse, ovvero quelle che normalmente vengono organizzate in un circolo o in un'associazione sportiva:
 - **Capitolo 1:** Esecuzioni musicali realizzate "dal vivo" a mezzo di strumenti musicali o con l'uso di apparecchi sonori o videosonori, diffuse con la funzione di **MUSICA D'AMBIENTE** (in locali riservati ai soci).
 - **Capitolo 2:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di **TRATTENIMENTI DANZANTI** (festa da ballo riservata ai soci).
 - **Capitolo 3:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di **CONCERTINI** (intrattenimento musicale riservato ai soci).
 - **Capitolo 4:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di **CONCERTI di MUSICA CLASSICA** (riservati ai soci).
 - **Capitolo 5:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di **CONCERTI di MUSICA** cosiddetta LEGGERA, di **MUSICA JAZZ, ROCK, FOLK**, ecc., di **RASSEGNE di GRUPPI FOLCLORICI** e di **SPETTACOLI di DANZA** (riservati ai soci).
 - **Capitolo 6:** Esecuzioni musicali "dal vivo" effettuate da **COMPLESSI BANDISTICI e da COMPLESSI CORALI** (ovunque tenuti).
 - **Capitolo 7:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori in occasione di **SPETTACOLI di VARIETA', ARTE VARIA, CABARET, ILLUSIONISMO e SIMILARI** o in **accompagnamento a RAPPRESENTAZIONI di SKETCH, di RECITAL di PROSA o di POESIE** (in locali riservati ai soci).
 - **Capitolo 8:** Esecuzioni musicali connesse alla **PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA e alla VIDEOPROIEZIONE** di film di lungometraggio o di cortometraggio, di documentari, di giornali di attualità e di filmati di genere simile. (organizzate dai circoli associati).

- **Capitolo 9:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate a complemento di **CORSI e LEZIONI di DANZA CLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, JAZZ e di CORSI di BALLO in genere, ivi compresi i SAGGI di FINE CORSO** (riservati ai soci e ai loro familiari).
- **Capitolo 10:** Esecuzioni musicali "dal vivo" o a mezzo apparecchi sonori o videosonori effettuate ad esclusivo sostegno di **CORSI di GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA, AEROBICA, di PATTINAGGIO - SUL GHIACCIO e A ROTELLE - di NUOTO SINCRONIZZATO e di ATTIVITA' SIMILARI, ivi compresi gli ALLENAMENTI e le GARE.** (in strutture riservate ai soci).
- **Capitolo 11:** Esecuzioni musicali che avvengono in occasione di **spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folclorici, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti e concertini,** organizzati in occasione di feste patronali, di sagre o di analoghi festeggiamenti (es.: **feste dello sport, ricorrenze associative**) nelle quali i vari punti spettacolo sono dislocati all'interno di un'area definita (cd. FESTE IN PIAZZA) quando **aperta a tutti i cittadini.**

In ciascuno dei capitoli i **pagamenti** sono stati sintetizzati in tabelle **semplici** grazie alle quali siamo in grado di **sapere in anticipo quanto si spende**, senza essere costretti a contrattare.

5. Alla luce dell'esperienza pratica di questi anni, cercheremo di intervenire nei luoghi competenti per ridiscutere e ritoccare la convenzione, soprattutto in quei punti che dovranno essere meglio precisati per evitare equivoci o abusi in sede locale. Comunque, in caso di contestazioni, per evitare vertenze, multe e contrapposizioni, **è stato costituito un comitato paritetico composto da rappresentanti della SIAE e rappresentanti di ACLI, ARCI, AICS, ENDAS e UISP** con l'autorità di dirimere le eventuali controversie **in sede extra-giudiziale.** (Capitolo 12 punto 9). **La sede nazionale US istituirà un apposito gruppo di lavoro tecnico capace di dare chiarimenti e disposizioni corrette alle sedi territoriali.**
6. Occorre comunque tenere presenti alcune informazioni fondamentali:
 - a. il diritto d'autore prevede per tutti la corresponsione del 10% sull'incasso per qualsivoglia tipo di manifestazione, fatta eccezione per la musica classica, per la quale è previsto solo il 7,50%;
 - b. quando però c'è ingresso libero e, quindi, non vi è alcun incasso, le tabelle della convenzione prevedono comunque compensi forfetari.
 - c. la Siae vuole la percentuale anche sugli introiti indiretti (sponsor, contributi pubblici, proventi dalla vendita di alimenti e bevande durante la manifestazione etc.) ovviamente se tali introiti sono percepiti **direttamente** dall'associazione organizzatrice. Se invece il servizio bar è affidato ad altri soggetti e, ad esempio, sponsorizzazioni e contributi sono riferiti alla generalità delle attività annuali dell'associazione e non al singolo evento in questione, la Siae, in merito, non può pretendere alcunché. Lo stesso vale per la quota tessera.
 - d. Quando invece è previsto l'ingresso a pagamento, occorre rispettare **il compenso minimo garantito**, riportato nelle tabelle superato il quale scatta la percentuale di cui sopra assorbendo, al proprio interno, il minimo garantito succitato.
7. Il diritto d'autore sulla musica, concordato con la convenzione, **non è un'imposta, ma è semplicemente il diritto del musicista a ricevere un compenso per l'uso della musica di sua proprietà.** Si tratta quindi di un diritto che il musicista, quale privato cittadino, ha affidato alla SIAE perché difenda i suoi privati interessi: un diritto **privato**, anche se d'interesse pubblico. Questo significa che è giusto pagare in modo equo il diritto d'autore, ma se si ritiene di essere stati assoggettati ad un abuso o ad un conteggio errato **si ha il diritto di non pagare fino al chiarimento, senza subire dalla SIAE sanzione alcuna.** In tal caso la SIAE può soltanto ottenere un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale a cui si può fare motivato ricorso entro venti giorni, trascorsi i quali, se la controversia continua, segue normale iter di causa civile.
8. Fino al 31 dicembre 1999 la SIAE aveva anche poteri di esazione fiscale. In tal caso aveva quindi la possibilità, in quanto Pubblico Ufficiale, di esercitare poteri di carattere **coercitivo** (sequestrare attrezzature, comminare sanzioni etc). Questo potere **è stato tolto** alla SIAE a partire dal 1 Gennaio 2000. Contestualmente le sono stati affidati, come Pubblico Ufficiale, **esclusivamente compiti di carattere ispettivo**, in tema di fisco, Enpals, Inps e Inail. All'uopo è stata emanata dal Governo la circolare n.224/E del 5/12/2000 che stabilisce **compiti e poteri della SIAE.** Nel concreto la SIAE oggi **non può interrompere né bloccare una manifestazione, non può elevare contravvenzioni, non può sequestrare attrezzature.** Essa può esclusivamente interrogare il dirigente US responsabile e redigere apposito verbale da inviare poi agli Enti preposti. Soltanto questi ultimi hanno il potere di decidere se intervenire o meno con ulteriori accertamenti, con eventuali sanzioni etc.

9. **IN DEFINITIVA IL DIRIGENTE US CHE VUOLE ESSERE IN REGOLA CON LA SIAE E UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA CONVENZIONE E' OPPORTUNO CHE :**

- a. **Si rechi** alla SIAE **con notevole anticipo sulla manifestazione**, in modo da avere il tempo di far rispettare la convenzione, anche con l'intervento eventuale degli organismi nazionali, senza soggiacere all'eventuale pressione dell'ultimo momento.
- b. **Si rechi** alla SIAE con copia della convenzione e con le tabelle aggiornate all'anno in corso secondo i dati ISTAT. Dopo aver consultato le tabelle, deciderà quale capitolo della convenzione sia pertinente, determinando a suo giudizio quale somma deve pagare e potrà **pretendere autorevolmente il rispetto della convenzione anche in merito alla pertinenza del capitolo scelto. ATTENZIONE!** Il punto 5 del capitolo 12 prevede, rispetto alle somme delle tabelle, **un ulteriore sconto del 15% per le associazioni firmatarie** (compresa ovviamente l'Us)
- c. **contatti** Urano Borelli, Presidente regionale US dell'Emilia Romagna e incaricato dalla sede nazionale di seguire le problematiche legate alla convenzione, (da martedì a venerdì tel. 059.3683518 – 335.6559623 e-mail: urano.borelli@consul-spettacolo.it) in caso di contestazione o di mancato rispetto della convenzione, *per riuscire* immediatamente ad intervenire nelle sedi opportune. **La fase attuale di rinnovo degli organi in seguito a nuove elezioni della SIAE può ovviamente generare ulteriori motivi di disagio e di incomprensioni. Si consiglia per tanto di "sfruttare" la conoscenza della convenzione e di questo vademecum per far rispettare educatamente i propri diritti.**

10. Per finire occorre anche un supplemento d'informazione che non riguarda né il diritto d'autore né la convenzione in merito. Si tratta dei poteri ispettivi della SIAE soprattutto in materia di Enpals e di Lavoratori dello Spettacolo. **I diritti del lavoro devono essere obbligatoriamente rispettati, come si sa, anche dalle associazioni.**

La consuetudine, tollerata per 30 anni, di ingaggiare artisti in nero, deve considerarsi cessata dal momento in cui il controllo in merito è stato affidato alla SIAE, la quale, avendo concesso il permesso per effettuare la manifestazione, è in grado di controllare anche la regolarità o meno della prestazione del lavoratore artistico. D'ora in avanti quindi, le eventuali irregolarità in merito, possono essere pesantemente (e anche penalmente) sanzionate. Per essere in regola occorre scegliere tra le **ineludibili** seguenti opzioni:

- a. ingaggio di artisti muniti del **certificato d'agibilità Enpals**, che delega gli artisti stessi (**purché costituiti in società**) o il loro impresario a pagare, sul compenso, contributi e tasse, **esonelandone l'organizzatore**.
- b. Ingaggio di artisti dilettanti muniti del **nulla osta d'agibilità ministeriale**, che esonera gli artisti dilettanti (**purché costituiti in associazione dilettantistica non profit**) dal pagamento di contributi e tasse.
- c. assunzione degli artisti secondo le norme sul lavoro (operazione molto costosa e molto complicata).

In definitiva, conviene sempre scegliere le opzioni **a** e **b** tenendo in considerazione che il lavoratore dello spettacolo **non può essere un libero professionista. Egli infatti per legge è sempre un lavoratore subordinato** rispettivamente o alla propria società (persona giuridica), o all'impresario, o all'organizzatore della manifestazione, i quali agiscono come sostituti d'imposta.

Fa eccezione in merito soltanto la categoria, recentemente istituita, dei non meglio definiti "esercenti attività musicali".

Gli artisti dilettanti invece, purché costituiti in associazione dilettantistica non profit, possono essere esonerati, se la propria associazione ha preventivamente ottenuto, dal Ministero dei Beni Culturali, il nulla osta d'agibilità per gruppi, compagnie o associazioni dilettantistiche. **Queste norme sono obbligatorie anche per i gruppi di danza o di ballo quando fanno animazione o spettacolo.** (ovviamente non quando fanno le gare). Maggiori delucidazioni possono essere richieste all'Unasp/ la quale, per maggiore sicurezza, ha firmato in luglio 2005 una speciale convenzione con l'Enpals che evita qualsivoglia tipo di eventuale contestazione, soprattutto da parte della SIAE.

PER IL TESTO E LE TABELLE CONVENZIONE CONSULTA IL SITO www.usacli.org